



COMUNE DI APRILIA

(PROVINCIA DI LATINA)

REGOLAMENTO DI AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

- a) Il presente regolamento ha per oggetto le procedure di autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue assimilate a domestiche, nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, in aree non servite da pubblica fognatura e provenienti da case sparse, edifici isolati, installazioni, da gruppi o da singoli insediamenti, presenti sul territorio comunale, limitatamente a scarichi inferiori a 50 a.e.
- b) Sono aree non servite da pubblica fognatura ai sensi del presente regolamento, quelle nelle quali non sono presenti impianti di collegamento e/o tubature fognarie, ancorchè non ancora collegate ad un depuratore, ovvero quelle nelle quali l'allacciamento alla pubblica fognatura risulti impedito da distanza eccessiva, ostacoli di carattere geomorfologico, naturalistico o antropico, tali da imporre costi non sopportabili.

Articolo 2 – normativa di riferimento

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nelle seguenti disposizioni:

- a) Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;
- b) Legge Regionale 20 novembre 1996 n. 47 "Attribuzioni delle funzioni amministrative di interesse locale nella materia della tutela delle acque dall'inquinamento";
- c) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i.;
- d) Decreto Legislativo n. 152 del 3 marzo 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- e) P.T.A.R. - Piano di Tutela delle Acque Regionali ai sensi del D.Lgs 152/06 approvato con; deliberazione del consiglio regionale 27 settembre 2007 n. 42;
in particolare l' art. 22 comma 1 ...a) *gli scarichi, nuovi o esistenti, di acque reflue domestiche originate da case sparse, da insediamenti residenziali e da insediamenti isolati inferiori a 50 a.e., se non allacciabili a reti fognarie, devono recapitare sul suolo o negli strati superficiali del suolo; devono essere depurati attraverso sistemi biologici di tipo vasca Imhoff con successiva subirrigazione o evapotraspirazione fitoassistita dei reflui trattati;*
...d) *le vasche settiche a tenuta dovranno essere eliminate e sostituite con sistemi depurativi conformi alle disposizioni sopra indicate.*
Art. 22 comma 3: *Gli scarichi esistenti di cui al comma 1 e 2, se ricadenti in aree sensibili o in bacini scolanti di aree sensibili ovvero in corpi idrici i cui bacini sono classificati nel presente Piano con lo stato qualitativo delle acque pessimo o scadente, devono essere adeguati entro il 31 dicembre del 2008; se ricadenti in bacini diversi da quelli indicati devono essere adeguati entro il 22 dicembre 2015.*
Art. 22 comma 4: *tutti gli scarichi di cui ai commi 1 e 2 devono garantire la minore carica batterica possibile per il rispetto dell'ambiente e della salute pubblica. Nell'autorizzazione dello scarico dovrà essere previsto il limite per il parametro "Escherichia coli" il cui valore si dovrà fissare tenendo conto di quanto consigliato nelle indicazioni generali dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.*
- f) Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 13 maggio 2011 n. 219, e relativo documento tecnico "CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE, DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DI INSTALLAZIONI, DI INSEDIAMENTI ED EDIFICI ISOLATI MINORI DI 50

Articolo 3 – definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- 1) **Autorizzazione**, l'atto amministrativo che consente lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06;
- 2) **decreto**, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni
- 3) **scarico in suolo**, lo scarico a dispersione sul terreno, nei fossi di scolo e drenaggio non cartografati o nei corsi d'acqua anche classificati dalla regione e cartografati sulla C.T.R, e/o C.T.R.N. e planimetrie catastali, ma con più di 120 giorni all'anno di portata naturale nulla; ovvero lo scarico nel suolo interrato nel caso in cui prima dell'immissione nella condotta disperdente le acque reflue siano trattate in un impianto di depurazione.
- 4) **scarico nel suolo interrato o strato superficiali del sottosuolo**, lo scarico nello strato superficiale del terreno tramite sub-irrigazione;
- 5) **abitante equivalente**, il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; è da considerarsi equiparabile una richiesta chimica di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno; (per un calcolo del numero degli abitanti equivalenti (AE) si rimanda al punto 4. “Calcolo degli Abitanti Equivalenti” dell'allegato tecnico alla D.G.R. n. 219/2011);
- 6) **scarichi che non recapitano in pubblica fognatura**, gli scarichi di agglomerati urbani o singoli edifici presenti sul territorio comunale che non possono allacciarsi o non sono serviti da una pubblica fognatura, collegata o meno a un impianto di depurazione, la cui gestione è di competenza del Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- 7) **acque reflue domestiche**, reflui provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; si distinguono in acque nere, provenienti dai vasi WC e da tutti gli altri apparecchi sanitari con analoga funzione, e acque saponose, provenienti da cucine, lavabi, elettrodomestici e, in genere, da tutti quegli apparecchi la cui utilizzazione comporta l'impiego di saponi, detersivi, tensioattivi, oli, residui alimentari o sostanze simili nell'ambito domestico;
- 8) **acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche**, reflui industriali provenienti dalle attività di cui all'articolo 101, comma 7, lettera a), b), c), d), e) del D.Lgs. 152/06, specificate
- 9) al punto 6. “Criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche”, della D.G.R. n. 219/2011;
- 10) **zone di protezione igienico sanitaria** delle concessioni minerarie di acque minerali ai sensi dell'art. 10 della L.R. n.90/80, le aree così definite e perimetrate su base catastale nel provvedimento di concessione, nelle quali sono fissati, dalla concessione stessa, specifici divieti a protezione della falda mineralizzata; i perimetri di tali aree sono indicati, su base C.T.R.N., sulla Carta Idrogeologica allegata allo *Studio della Vulnerabilità degli acquiferi soggiacenti il territorio comunale*, su base C.T.R. sulla Tavola 6 della Variante Speciale per il Recupero dei Nuclei Abusivi – Vincoli Esistenti – approvata con D.C.C. n. 66 del 28/11/2011 e su base catastale sui relativi provvedimenti di autorizzazione;

- 11) **zone di rispetto delle risorse idriche destinate al consumo umano**, l'area di 200 m di raggio rispetto al punto di captazione dei pozzi che servono i pubblici acquedotti, individuate in via provvisoria ai sensi del D.P.R. n.236/1988 e definite con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 23 settembre 1992 n. 498;
- 12) **zone di protezione dei fossi**, le aree così definite nel Parere (ai sensi dell' art.13 L.64/74; L.R. 72/75; D.G.R. 2649/1999 – art. 89 D.P.R. 380/2001) della Regione Lazio – Direzione Ambiente e Protezione Civile del 7 marzo 2005 sulla Variante di Recupero dei Nuclei Abusivi adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale di Aprilia n. 8/2005; i perimetri di tali aree sono riportati sulla Tavola 6 della Variante Speciale per il Recupero dei Nuclei Abusivi – Vincoli Esistenti – approvata con D.C.C. n. 66 del 28/11/2011(base C.T.R.);
- 13) **zone prossime a scarpate e versanti acclivi**, le aree così definite nel Parere (ai sensi dell' art.13 L.64/74; L.R. 72/75; D.G.R. 2649/1999 – art. 89 D.P.R. 380/2001) della Regione Lazio – Direzione Ambiente e Protezione Civile del 7 marzo 2005 sulla Variante di Recupero dei Nuclei Abusivi adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale di Aprilia n. 8/2005; i perimetri di tali aree sono riportati sulla Tavola 6 della Variante Speciale per il Recupero dei Nuclei Abusivi – Vincoli Esistenti – approvata con D.C.C. n. 66 del 28/11/2011 (base C.T.R.) e sulla Carta delle Criticità Geomorfologiche e Idrauliche (base C.T.R.N.) allegata allo *Studio della Vulnerabilità degli acquiferi sottiacenti il territorio comunale*;
- 14) **zone d'alveo**, le aree così definite nel Parere (ai sensi dell' art.13 L.64/74; L.R. 72/75; D.G.R. 2649/1999 – art. 89 D.P.R. 380/2001) della Regione Lazio – Direzione Ambiente e Protezione Civile del 7 marzo 2005 sulla Variante di Recupero dei Nuclei Abusivi adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale di Aprilia n. 8/2005; i perimetri di tali aree sono riportati sulla Tavola 6 della Variante Speciale per il Recupero dei Nuclei Abusivi – Vincoli Esistenti – approvata con D.C.C. n. 66 del 28/11/2011 (base C.T.R.) e sulla Carta delle Criticità Geomorfologiche e Idrauliche (base C.T.R.N.) allegata allo *Studio della Vulnerabilità degli acquiferi sottiacenti il territorio comunale*;
- 15) **zone a pericolo di inondazione o di attenzione idraulica**, le aree così definite dal P.A.I. dell'A.B.R. Lazio, rappresentate sulla Tav. 2 e definite dall'art. 9 della N.A. del Piano stesso; le aree perimetrali come "inondabili" dal Piano Di Protezione Civile del Comune di Aprilia, rappresentate sulla Carta delle Criticità Geomorfologiche e Idrauliche (base C.T.R.N.) allegata allo *Studio della Vulnerabilità degli acquiferi sottiacenti il territorio comunale*;
- 16) **zone a pericolo di frana**, le aree così definite dal P.A.I. dell'A.B.R. Lazio, rappresentate sulla Tav. 2 del Piano stesso e sulla Carta delle Criticità Geomorfologiche e Idrauliche (base C.T.R.N.) allegata allo *Studio della Vulnerabilità degli acquiferi sottiacenti il territorio comunale*;
- 17) **zone con Vulnerabilità Intrinseca della falda principale alta o elevata**, le aree individuate dallo *Studio della Vulnerabilità degli acquiferi sottiacenti il territorio comunale* e rappresentate sulla Carta Della Vulnerabilità Della Circolazione Idrica Sotterranea allegata allo studio stesso.
- 18) **corpo recettore**, il sistema, naturale o artificiale, nel quale recapitano i reflui (*suolo, suolo interrato o strato superficiale del sottosuolo, corso d'acqua superficiale*).

Articolo 4 – scarichi in aree servite da pubblica fognatura

- a) Nelle zone servite da pubblica fognatura è fatto obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa; lo stesso obbligo interviene al momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono sprovviste. In quest'ultimo caso, l'allacciamento deve avvenire nei tempi che saranno indicati volta per volta dall'Amministrazione Comunale a seguito dell'avanzamento dei lavori di realizzazione della rete fognaria e secondo le modalità previste dal Gestore del SII.

- b) Nei casi di oggettiva impossibilità all'allacciamento o di eccessiva distanza dalla rete fognaria, previa valutazione della sussistenza di dette condizioni da parte degli Uffici Comunali competenti, sarà consentito scaricare in differenti ricettori.

Articolo 5 – Autorizzazione allo scarico

- a) Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati, con formale atto rilasciato ai sensi dell'articolo 124 del *decreto*, a seguito di specifica istanza da presentare all'Ufficio del IV Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Aprilia su apposita modulistica.
- b) L'autorizzazione allo scarico, ovvero il **Parere Preventivo di Ammissibilità allo scarico**, sono propedeutici all'ottenimento di **qualsiasi** titolo abilitativo (permesso di costruire, art. 36 D.P.R. 380/2001, D.I.A., S.C.I.A., titoli abilitativi in sanatoria relativi ad immobili ultimati).
- c) L'autorizzazione è riferita alla documentazione tecnica allegata all'istanza e contiene specifiche prescrizioni alle quali i titolari dello scarico si debbono attenere, pena l'applicazione delle relative sanzioni.
- d) L'attivazione di nuovi scarichi è subordinata all'ottenimento della prevista autorizzazione.
- e) Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari, purché sia possibile tramite singoli pozzetti d'ispezione, il controllo sulla qualità dello scarico di ogni singola unità.
- f) Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico in condominio sono responsabili dello stesso.
- g) La titolarità dell'autorizzazione allo scarico fa capo:
- per le imprese, al titolare/legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico;
- per i privati, al proprietario dell'immobile ovvero al titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso o all'amministratore di condominio o al legale rappresentante di un eventuale consorzio.
- h) E' fatto obbligo di comunicare al Comune ogni modifica inerente la titolarità delle autorizzazioni. Tale comunicazione deve essere fatta dal nuovo titolare dell'autorizzazione in forma scritta entro 60 gg. dal subentro e sottoscritta anche dal vecchio titolare.

Articolo 6 – Presentazione della domanda, oneri di procedibilità e d'istruttoria, durata del procedimento

- a) La domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata dagli aventi titolo di cui all'art. 4 del presente regolamento, utilizzando la modulistica predisposta dall' Ufficio del IV Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Aprilia su apposita modulistica e reperibile anche sul sito internet del Comune di Aprilia:
<http://www.comunediaprilia.gov.it/settore.php?id=36>;
- b) qualora l'istanza di autorizzazione riguardasse più titolari (caso di più unità immobiliari con scarico comune), la domanda deve essere compilata e firmata da tutti i soggetti titolari, indicando il referente principale per i rapporti con l'Amministrazione;
- c) la domanda deve essere presentata all'Ufficio competente in duplice copia, una delle quali in bollo;

- d) unitamente alla domanda va presentata l'attestazione di avvenuto versamento degli oneri di istruttoria;
- e) il procedimento amministrativo ha inizio alla data di ricezione della domanda di autorizzazione all'Ufficio Protocollo e si conclude con un provvedimento di autorizzazione o di archiviazione entro 60 giorni da tale data;
- f) la comunicazione di avvio del procedimento potrà avvenire attraverso trasmissione all'indirizzo di posta elettronica dell'istante; in assenza di tale dato, il nominativo del Responsabile del Procedimento, verrà inoltrato tramite servizio postale.
- g) Conclusa positivamente l'istruttoria, verrà rilasciata l'autorizzazione allo scarico, unitamente ad una copia della documentazione alla quale l'autorizzazione fa riferimento.
- h) Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, ovvero nel caso in cui la documentazione presentata risulti non conforme a quanto richiesto o, in generale, qualora risulti necessario chiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il responsabile del procedimento avvisa il richiedente della necessità di presentare le integrazioni assegnando allo scopo un termine di 30 giorni. Tale termine potrà essere espressamente prorogato su motivata domanda del richiedente. I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.
- i) Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate nel termine suddetto, in assenza di validi motivi addotti dal richiedente, viene emesso un provvedimento di archiviazione con diniego dell'autorizzazione e l'eventuale applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.
- j) I termini suddetti si applicano dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO II – NUOVI SCARICHI

Articolo 7 – contenuto della domanda

L'autorizzazione di un nuovo scarico deve essere richiesta precedentemente o contestualmente alla presentazione della pratica edilizia relativa al Permesso di Costruire inerente il fabbricato/l'insediamento da cui si originerà lo scarico stesso.

Non vi devono essere difformità tra i documenti presentati per la pratica edilizia e l'autorizzazione allo scarico.

Nel Titolo Abilitativo ci deve essere un esplicito richiamo alla autorizzazione allo scarico con tutti i dati dimensionali, tipo di impianto adottato per il trattamento delle acque reflue e sua ubicazione.

La domanda di autorizzazione allo scarico deve contenere:

- i dati anagrafici del richiedente avente titolo;
- l'identificazione del fabbricato, dell'insediamento o dell'attività da cui si originerà lo scarico e l'ubicazione del medesimo;
- classificazione dello scarico;
- il sistema di approvvigionamento idrico del fabbricato, dell'insediamento o dell'attività;
- la quantificazione degli abitanti equivalenti gravanti sullo scarico;
- il corpo recettore;
- il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche o assimilate che verrà installato.

Alla domanda devono essere allegati, in formato digitale ed in duplice copia cartacea, gli elaborati grafici ed una relazione tecnica, redatti e firmati da tecnico abilitato. Per sistemi di trattamento che

prevedano emissione di effluenti (scarichi in suolo e sub-irrigazioni) e per qualsiasi trattamento, nei casi di cui ai punti 12-13-14 dell'art. 3 del presente regolamento; **la documentazione tecnica** dovrà comprendere anche una **relazione geologica-idrogeologica** redatta e firmata da tecnico abilitato.

La relazione geologica-idrogeologica potrà essere omessa nel caso di scarichi in suolo e sub-irrigazioni realizzate in aree ricadenti in zone con Indice di Vulnerabilità basso e molto basso come definite dallo *Studio della Vulnerabilità degli acquiferi soggiacenti il territorio comunale*, e non ricomprese nei perimetri dei nuclei di cui alla D.C.C. n. 8 del 15/03/2005.

Nel caso di approvvigionamento idrico a mezzo pozzo di proprietà, va presentata copia del modello di denuncia del pozzo e, qualora necessaria, l'autorizzazione alla derivazione.

I contenuti della documentazione tecnica sono descritti in dettaglio nell'allegato A "**LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA**".

Articolo 8 – ulteriori disposizioni sulla sub-irrigazione

Al punto 5 "**DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE**" delle *Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o (a) 5.000 mc.*- Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento- quinto capoverso è riportato:

*la distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore al metro; **la falda non potrà essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi a meno di accertamenti chimici e microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria.** Fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri.*

- a) In base alle risultanze dello studio geologico-idrogeologico, potranno essere ammessi scarichi reflui anche in presenza di pozzi a distanze inferiori a 30 m, a condizione che non sussistano condizioni **di danno igienico-ambientale**, ovvero si sia in presenza di adeguata soggiacenza che impedisca l'inquinamento dell'acquifero, di non interferenza tra reflui ed area di cattura del pozzo e vengano previste idonee soluzioni progettuali e protezioni del pozzo, eventualmente necessarie, che impediscano il contatto tra reflui e perforazione.
- b) Nelle zone a **Vulnerabilità Elevata**, definite dallo *Studio della Vulnerabilità degli acquiferi soggiacenti il territorio comunale* la **sub-irrigazione non è adottabile** per nuovi scarichi.
- c) Nelle zone edificabili dalla Variante dei Nuclei Abusivi ricadenti nelle zone a **Vulnerabilità Alta**, definite dallo *Studio della Vulnerabilità degli acquiferi soggiacenti il territorio comunale* la **sub-irrigazione non è adottabile** per nuovi scarichi.
- d) Nelle zone di cui al punto 10 dell'art. 3 del presente regolamento, **zone di protezione igienico sanitaria** delle concessioni minerarie di acque minerali ai sensi dell'art. 10 della L.R. n.90/80, la **sub-irrigazione non è adottabile**.

Articolo 9 – scarichi in suolo

Gli scarichi in suolo, come definiti all'art. 3, devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. I limiti di accettabilità non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo; l'impianto dovrà prevedere un pozzetto di ispezione all'uscita dell'impianto di depurazione.

Articolo 10 – istruttoria

- a) Il competente ufficio comunale istruisce la pratica e verifica la completezza della documentazione presentata. Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati descritti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 13 maggio 2011 n. 219 e relativo documento tecnico, verrà valutato caso per caso se il trattamento sia comunque da ritenersi appropriato, così come previsto dalla D.G.R. stessa. (*“In casi eccezionali, laddove non è possibile la realizzazione dei suddetti impianti, la depurazione potrà essere effettuata con altre tipologie impiantistiche che sulla base delle migliori tecnologie disponibili assicurino performance della qualità degli scarichi in accordo ai limiti della normativa vigente. Il Comune in sede di approvazione dell’impianto valuterà la sussistenza delle suddette condizioni”*).
Tra queste altre tipologie, in casi eccezionali, previa valutazione di merito da parte degli uffici comunali competenti, può rientrare anche il ricorso ad impianto di depurazione con scarico in corpo idrico superficiale. Tale soluzione dovrà essere adeguatamente motivata con specifica relazione. Qualora il Comune accerti la validità delle motivazioni, provvederà a trasferire la richiesta alla Provincia di Latina ove ne ricorra la specifica competenza.
- b) Ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'ARPA per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, chiedendo la presentazione di un'ulteriore copia degli allegati.
- c) Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato.
- d) Nel caso di idoneità dello scarico, l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto di eventuali prescrizioni particolari.
- e) Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda.

Articolo 11 – procedura connessa con l'Ufficio Edilizia

Qualora per l'ottenimento dell'Autorizzazione allo Scarico sia necessaria la preventiva attivazione di una procedura edilizia, ovvero quando questa rientri in una procedura edilizia più ampia di richiesta di titolo abilitativo per nuovo intervento o ristrutturazione con aumento degli abitanti equivalenti, il richiedente trasmetterà la documentazione tecnica di cui all'art. 7 del Regolamento all'Ufficio Edilizia, unitamente alla documentazione necessaria per la pratica edilizia correlata. Il competente Ufficio del IV Settore, su richiesta dell'Ufficio Edilizia, vista la documentazione tecnica relativa all'impianto di trattamento dei reflui, rilascia espressamente il proprio Parere Preventivo relativamente all'idoneità dell'impianto stesso entro 30 giorni. Trascorsi i 30 giorni, in assenza di comunicazioni, osservazioni, richiesta di integrazioni e/o chiarimenti da parte degli Uffici del IV Settore, il Parere Preventivo si intende formalmente acquisito.

Realizzato l'impianto di trattamento reflui, il richiedente avvanzerà formale richiesta di Autorizzazione allo scarico all'Ufficio competente, presentando la domanda su apposito modello unitamente al collaudo delle opere realizzate, all'attestazione di versamento, al Parere Preventivo, ovvero alla documentazione tecnica con la quale si era chiesto il Parere con dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 che dalla presentazione della documentazione tecnica all'Ufficio Edilizia, non sono pervenute comunicazioni, osservazioni, richiesta di integrazioni e/o chiarimenti.

In caso di variante in corso d'opera dell'impianto, che ne modifichi il dimensionamento, la tipologia o l'ubicazione, andrà ottenuto un nuovo Parere Preventivo sul nuovo progetto dell'impianto di trattamento reflui, con le stesse modalità descritte ai punti precedenti del presente articolo.

TITOLO III - SCARICHI ESISTENTI

Articolo 12- obblighi per i titolari di scarichi esistenti

- a) Si considerano scarichi esistenti ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, anche gli scarichi attivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora autorizzati allo scarico ai sensi della vigente normativa.
- b) Tutti gli impianti di trattamento e smaltimento di reflui esistenti devono essere resi conformi alle disposizioni contenute nel regolamento regionale entro il 22 dicembre 2015, ai sensi dell'art 22 comma 3 del P.T.A.R.
- c) Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate autorizzati dal competente ufficio comunale sono da ritenersi idonei qualora non siano cambiate le caratteristiche qualitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati; in caso di cambiamento delle predette caratteristiche, il titolare dello scarico ha l'obbligo di presentare domanda di autorizzazione per nuovi scarichi.
- d) Nel caso in cui l'impianto di trattamento e smaltimento di reflui esistenti sia conforme alle prescrizioni del regolamento regionale e del presente regolamento, ovvero rappresenti idonea soluzione, il titolare dovrà presentare al competente ufficio comunale domanda di autorizzazione allo scarico con i contenuti e nelle forme prescritti al successivo articolo.
- e) Nel caso in cui l'impianto non sia conforme alle prescrizioni del regolamento regionale e del presente regolamento, ovvero non rappresenti idonea soluzione, il titolare dovrà, invece, presentare domanda di autorizzazione per nuovi scarichi, ai sensi degli artt. 6 e 7 del presente regolamento, contenente una proposta progettuale conforme al regolamento regionale ed al presente regolamento.
- f) Per mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
- g) La domanda di autorizzazione allo scarico, nonché le comunicazioni di avvenuta modifica dello scarico stesso, devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli di domanda disponibili presso il IV Settore Urbanistica/Ambiente ed il sito internet del Comune.
- h) Gli scarichi esistenti risultati non adeguati alle vigenti disposizioni potranno essere mantenuti in esercizio in attesa del loro adeguamento, se posti in zone del territorio comunale dove sono previsti piani di sviluppo fognario programmati nel triennio successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, **esclusivamente se non sussistono situazioni di danno igienico-ambientale** (percolazione di reflui, interferenza con eventuali pozzi e sorgenti, sottodimensionamento del disperdente in caso di sub-irrigazione, etc.) ed a condizione che il titolare dello scarico provveda a mantenere in perfetta efficienza il sistema attualmente in uso.
- i) Si intendono per piani di sviluppo fognario gli interventi di estensione della rete fognaria programmati da parte del gestore unico del Servizio Idrico Integrato, da parte del Comune o da parte di soggetti privati in qualità di opere di urbanizzazione primaria che successivamente dovranno essere consegnati al Comune.

Articolo 13 – contenuto della domanda

- a) La domanda di autorizzazione allo scarico di cui al precedente art. 10, fermo restando quanto disposto ai precedenti articoli 6, 7 e 8, in bollo di legge, deve contenere, oltre a quanto previsto per i nuovi scarichi, anche una documentazione fotografica, compatibilmente con la natura dell'impianto, ed una dichiarazione di asseveramento, firmata da un tecnico abilitato, che l'impianto è conforme alle prescrizioni del presente regolamento.
- b) Alla domanda devono essere allegati gli elaborati documentali con gli stessi contenuti richiesti per l'autorizzazione a nuovi scarichi di cui ai precedenti articoli.
- c) La eventuale relazione geologica-idrogeologica, dovrà indicare nello specifico che l'impianto così come realizzato non crea pregiudizio ambientale e/o igienico sanitario né compromissione della falda acquifera. I contenuti minimi della relazione geologica-idrogeologica sono definiti nel precedente art. 7.
- d) Nei casi di cui al punto h dell'art. 12, scarichi esistenti risultati non adeguati alle vigenti disposizioni ma ricadenti in zone dove è prevista la realizzazione di rete fognaria dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche successivo all'entrata in vigore del presente regolamento; la documentazione tecnica dovrà dimostrare che l'impianto così come realizzato non crea pregiudizio ambientale e/o igienico sanitario né compromissione della falda acquifera; le *schede riepilogative dati di progetto e relazione geologica-idrogeologica* dovranno essere redatte in forma di perizia stragiudiziale giurata.

Articolo 14- istruttoria

- a) Per gli scarichi esistenti il competente ufficio comunale istruisce la pratica verificando la completezza della documentazione presentata. Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche previste dal regolamento regionale, viene valutato caso per caso se il trattamento sia da ritenersi appropriato.
- b) Su espressa indicazione motivata da parte del responsabile del procedimento, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'ARPA per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta, il responsabile del procedimento avvisa il richiedente per la presentazione di un'ulteriore copia degli allegati.
- c) Nel caso in cui la soluzione tecnica esistente non sia considerata idonea, ne viene data comunicazione al richiedente assegnando 60 giorni di tempo, decorrenti dal ricevimento della comunicazione stessa, per presentare domanda di autorizzazione per nuovi scarichi, ai sensi del presente regolamento, contenente una proposta progettuale conforme al regolamento regionale e al presente regolamento.
- d) Tale termine può essere prorogato una sola volta per ulteriori 30 giorni, a seguito di specifica richiesta, che dovrà pervenire all'ufficio entro e non oltre i suddetti 60 giorni e per motivate ragioni, a pena di inammissibilità; trascorso tale termine la domanda sarà rigettata con atto dirigenziale di diniego dell'autorizzazione allo scarico e diffida dall'utilizzo.
- e) Nel caso di idoneità dello scarico, l'autorizzazione viene rilasciata con l'eventuale indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, di prescrizioni particolari da rispettare.

TITOLO IV – TRATTAMENTI APPROPRIATI, CALCOLO ABITANTI EQUIVALENTI, ASSIMILAZIONE AI DOMESTICI

Articolo 15- trattamenti appropriati

Sono trattamenti appropriati tutti i trattamenti primari e secondari descritti nel capitolo 3 del regolamento Regionale di cui alla D.G.R. 219/2011. E' ammessa anche la realizzazione di più trattamenti secondari in serie, come l'inserimento di un trattamento secondario prima della sub-irrigazione, al fine di ottenere adeguate performance depurative. In tal caso le acque reflue dovranno avere caratteristiche qualitative conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 16- calcolo abitanti equivalenti

Per il calcolo degli abitanti equivalenti, al fine del dimensionamento dell'impianto di trattamento, si fa riferimento allo schema riportato al capitolo 4 del Regolamento Regionale (D.G.R. 219/2011). Per fabbricati di civile abitazione, per il dimensionamento dell'impianto, cautelativamente si adotterà il maggiore tra i valori calcolati nei seguenti modi:

1 A.E. ogni 100 mc;

1 A.E. ogni abitante (D.G.R. 219/2011)

Articolo 17 – assimilazione a domestico

Ai fini del presente regolamento sono assimilabili ad acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dagli insediamenti di cui al comma 7 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero le acque reflue le cui caratteristiche qualitative sono equivalenti a quelle domestiche, come individuato dalla normativa Regionale.

L'art. 23 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionali fornisce i valori limite che debbono essere rispettati in uno scarico non preventivamente trattato per essere assimilato a domestico. L'equivalenza sussiste quando, a monte di qualsiasi trattamento depurativo, vengono rispettati i valori limite, da non superare in qualsiasi momento del ciclo produttivo, indicati al capitolo 6 del Regolamento Regionale (D.G.R. 219/2011).

La documentazione tecnica a corredo dell'istanza di autorizzazione allo scarico per attività produttive con condizioni di assimilabilità a domestico, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, dovrà comprendere (D.G.R. 219/2011):

una relazione contenente le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico e da referti analitici che attestino la qualità delle acque reflue industriali prodotte nell'arco dell'intero ciclo produttivo. Per i nuovi scarichi si potrà fare riferimento a dati e documentazione relativi alle acque reflue di processi produttivi e stabilimenti analoghi, ferma restando la necessità di presentare, entro i termini stabiliti dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, referti analitici per la caratterizzazione definitiva del refluo prodotto.

Non rientrano nel criterio di assimilazione alle acque reflue domestiche gli scarichi finali di acque reflue industriali che contengono sostanze pericolose.

TITOLO IV – DURATA, RINNOVO E MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 18 - contenuto e durata dell'autorizzazione

- a) Il provvedimento di Autorizzazione allo scarico contiene:
- b) i dati del/dei titolari dello scarico; del/dei fabbricati da cui lo scarico ha origine; le indicazioni della potenzialità dello scarico espressa in abitanti equivalenti (AE); le prescrizioni cui attenersi nell'esercizio.
- c) La durata dell'Autorizzazione è di quattro anni, decorrenti dalla data del rilascio.

- d) Le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate con le medesime caratteristiche e prescrizioni, ogni **4 (quattro) anni**, in assenza di modifiche qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.
- e) Il rinnovo tacito per gli assimilati a domestico e per il domestico è subordinato ad una specifica comunicazione al Comune, prima della scadenza dell'autorizzazione, attestante che le condizioni che hanno portato all'assimilazione sono rimaste invariate. In mancanza di tale comunicazione l'autorizzazione non è rinnovata e deve essere ripresentata nuova domanda.
- f) L'Ufficio Ambiente, avvalendosi del anche del Corpo di Polizia Locale e dell'eventuale supporto dell'ARPA Lazio, provvede al periodico controllo a campione dei requisiti previsti per il rinnovo tacito di cui al punto precedente.
- g) Il rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto entro 6 mesi dalla scadenza.

Articolo 19 – modifiche dell'autorizzazione

- a) E' fatto obbligo di comunicare all'Ufficio competente ogni modifica dei titolari cui l'Autorizzazione rilasciata si riferisce; tale comunicazione deve essere effettuata dal nuovo titolare in forma scritta entro 60 giorni dal subentro, utilizzando l'apposita modulistica (CAMBIO DI INTESTAZIONE - VOLTURA) indicando i dati anagrafici e dichiarando che i sistemi di trattamento e le caratteristiche dello scarico non sono variate rispetto a quanto autorizzato.
- b) Le modifiche sostanziali dell'impianto autorizzato, quali modifiche di destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile, che comportino variazioni quali-quantitative dello scarico autorizzato, in particolare riguardanti il numero di abitanti equivalenti (AE), il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore, devono essere espressamente autorizzate con un procedimento analogo a quello di nuova autorizzazione.
- c) Per gli insediamenti assimilati devono essere comunicate le variazioni di denominazione o ragione sociale della Ditta e, se non compromettono la assimilabilità, anche le variazioni del ciclo di lavoro. Qualora tali variazioni non consentono più l'assimilazione dovrà essere richiesta autorizzazione allo scarico come insediamento industriale e sarà soggetto alla relativa disciplina.

TITOLO V – DISPOSIZIONI PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI

Articolo 20 – prescrizioni generali per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche previsti al capitolo 3 del Regolamento Regionale

- a)** Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i., nel Regolamento Regionale e previste nel presente Regolamento. Sono inoltre tenuti al rispetto delle prescrizioni specifiche per singola tipologia di impianto installato, di seguito riportate:
 - a.1. Ogni impianto di trattamento deve essere dotato di due pozzetti d'ispezione per il prelievo dei reflui in entrata ed uscita dall'impianto. Per i sistemi a sub-irrigazione nel suolo sarà installato il solo pozzetto in entrata;
 - a.2. Tutti gli impianti devono essere resi accessibili ad eventuali ispezioni e campionamenti;
 - a.3. Nelle fosse settiche, fosse Imhoff e pozzetti degrassatori, i relativi fanghi devono essere estratti, di norma, almeno una volta all'anno;
 - a.4. Sub-irrigazione nel suolo. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verificano tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale.

a.5. Evapotraspirazione fitoassistita. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e la flora ivi prevista procedendo alle sostituzioni necessarie qualora eventi imprevisti determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie al buon funzionamento dell'impianto; dovrà, inoltre, verificare l'efficacia delle arginature a protezione delle acque meteoriche.

b) Eventuali altre prescrizioni od integrazioni alle varie tipologie potranno essere previste sulla base dell'istruttoria o di linee guida o protocolli tecnici redatti dalle strutture pubbliche, soprattutto per sistemi di trattamento diversi o composti comunque ritenuti appropriati.

TITOLO VI – CONTROLLI, SANZIONI, ENTRATA IN VIGORE

Articolo 21 – controlli

- a) L'ufficio Ambiente effettuerà il controllo degli scarichi di cui al presente regolamento, sulla base di un programma annuale che assicuri un diffuso effettivo ed imparziale sistema dei controlli.
- b) Detto programma dovrà assicurare:
- il controllo a campione, mediante sorteggio, fino al 30% degli scarichi autorizzati nell'anno precedente;
 - il controllo fino al 30% delle autorizzazioni allo scarico rinnovate nell'anno precedente;
 - il controllo fino al 50% delle utenze riferibili a fabbricati muniti di titolo abilitativo in sanatoria rilasciato con prescrizioni relative al sistema di smaltimento dei reflui;
 - il controllo fino al 50% delle utenze riferibili a fabbricati con impianti non conformi ma ricadenti in zone in cui è prevista la realizzazione di pubblica fognatura dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche;
 - controlli volti ad individuare, nell'ambito del territorio comunale, utenze attive non autorizzate;
 - controlli a seguito di esposti.

Articolo 22 – provvedimenti per inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione e sanzioni

- a) In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico si procederà, secondo la gravità dell'infrazione, a norma dell'art. 130 del D.Lgs 152/06; l'ufficio competente provvederà ad emettere i seguenti atti:
- diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - ordinanza e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, in caso di situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.
- b) L'effettuazione di uno scarico in assenza di autorizzazione oppure non corrispondente a quanto previsto nell'atto di autorizzazione allo scarico, o senza osservarne le prescrizioni, è punita ai sensi della normativa nazionale vigente (art. 133 del D.L.gs. 152/06). I proventi delle medesime sono assoggettate a vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 152/06.

D.Lgs. 152/2006 - TITOLO V - SANZIONI

Art. 133 Sanzioni amministrative

1. *Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti*

nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.

2. *Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.*
3. *Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.*

c) In caso di violazione dell'art.17 del presente regolamento (modifiche all'autorizzazione/volturazione) è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquanta euro a centocinquanta euro.

Articolo 23 – entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio Comunale con cui viene approvato. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono soppresse tutte le altre disposizioni regolamentari in materia di *autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e assimilate in aree non servite da pubblica fognatura.*

Articolo 24 – allegati e modulistica

Gli allegati e la modulistica di seguito elencati sono predisposti al solo fine di agevolare la presentazione delle istanze e potranno essere adeguati e modificati dagli Uffici Comunali competenti a seguito di intervenuti mutamenti legislativi e/o esigenze procedurali:

ALLEGATO A - *“Linee guida per la predisposizione della documentazione tecnica”*

ALLEGATO B – *“SCHEDE DI RIEPILOGO dati di progetto”*

ALLEGATO C – *“SCHEDE DI RIEPILOGO relazione geologica-idrogeologica”*

Modello *domanda di autorizzazione allo scarico*

Modello *rinnovo autorizzazione allo scarico*

Modello *modificazioni / volturazione autorizzazione allo scarico*